

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 10 settembre 2018, n. 159
Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18. Registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS - Verifica di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dei piani selezionati in applicazione della metodologia di campionamento stabilita con Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014. "Variante al Piano di Lottizzazione della sottomaglia zona H compresa tra via Lazzati, il sottopasso, via Berardi, via Dossetti - Proponente Chiddo Pasquale Francesco ed altri, in catasto fg. 38 p.lle 2092, 2089, 2095 e 2390". Autorità precedente: Comune di Bitonto (BA).

La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

Visto l'art.32 della Legge n.69 del 18 giugno 2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del d.lgs. n. 196/2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visto il D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*".

Visti gli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";

Visto il D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.;

Vista la L. 241/1990 e ss. mm. ii.

Vista la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, "*Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica*" e ss. mm. ii.;

Visto il Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18, "*Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali*", pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2013;

Vista la Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014, adottata di concerto con il Dirigente del Servizio Urbanistica e con la Dirigente del Servizio Assetto del Territorio, con cui è stata definita la metodologia di campionamento per la selezione dei piani urbanistici comunali per i quali è richiesta la verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione dalle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi del comma 7.3 del predetto regolamento regionale;

Visto il D.P.G.R. 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato approvato l'Atto di Alta Organizzazione relativo all'adozione del modello organizzativo denominato "*Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA*", - Dipartimenti - Sezioni - Servizi;

Vista la DGR del 08.04.2016 n. 458 con la quale sono state definite le Sezioni dei Dipartimenti e delle relative funzione nonché la collocazione provvisoria dei Servizi regionali alle dipendenze delle strutture di nuova istituzione;

Vista la DGR del 29.07.2016 n. 1176 con la quale è stata conferita alla dott.ssa Antonietta Riccio la dirigenza della Sezione Autorizzazioni Ambientali;

PREMESSO CHE:

- in data 18.06.2018 il Comune di Bitonto accedeva alla procedura telematica di registrazione delle condizioni di esclusione dalle procedure di VAS di cui all'art.7, comma 7.4 del R.R. 18/2013, trasmettendo, tramite la piattaforma informatizzata accessibile dal Portale Ambientale regionale, la seguente documentazione, in formato elettronico, inerente alla "**Variante al Piano di Lottizzazione della sottomaglia zona H compresa tra via Lazzati, il sottopasso, via Berardi, via Dossetti - Proponente Chiddo Pasquale Francesco ed altri, in catasto fg. 38 p.lle 2092, 2089, 2095 e 2390**":
 - nota prot.24365 del 15.06.2018, a firma del Responsabile del Servizio Territorio, del Comune di Bitonto, quale attestazione della sussistenza della condizione di esclusione dalle procedure VAS disposta all'art. 7.2.lettera a) punto VII) del Regolamento regionale in parola;

- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 26/04/2018 , avente ad oggetto:“*Adozione del Piano di Lottizzazione della sottomaglia zona H compresa tra via Lazzati, sottopasso, via Berardi, via Dossetti – Variante*”, quale atto amministrativo di formalizzazione della proposta di modifica al Piano di Lottizzazione in oggetto emarginato;
 - F_174770_Tav. 1 bis Planimetria generale.pdf
 - F_174776_Planimetria generale.pdf
- nell’ambito della predetta procedura telematica il Comune di Bitonto provvedeva, quindi, a selezionare la disposizione di cui all’**art.7, comma 7.2, lettera a) punto VII)** del Regolamento regionale n.18/2013;
 - la Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali:
 - in data 18.06.2018 provvedeva all’assolvimento degli obblighi di cui all’art.7.4 del R.R. 18/2013, con la pubblicazione della suddetta documentazione sulla piattaforma informatizzata, accessibile tramite Portale ambientale regionale (http://ecologia.regione.puglia.it/portal/sit_vas) ed inviava a mezzo PEC la nota prot. n. AOO_089_6551 con cui comunicava al Comune di Bitonto – Servizio Territorio la presa d’atto di avvio della suddetta procedura di registrazione;
 - in data 16.07.2018 inviava a mezzo PEC la nota prot.n. AOO_089_7718 inviata a mezzo PEC, comunicava, tra gli altri, al Comune di Bitonto, l’avvio del procedimento di verifica a campione di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dalle procedure di VAS, ai sensi del citato articolo 7, comma 4 del R.R. 18/2013;
 - la predetta nota prot. 7718/2018 veniva trasmessa anche alle Sezioni regionali Urbanistica e Tutela e Valorizzazione del Paesaggio in attuazione della succitata Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14.01.2014, per l’espressione del contributo istruttorio di propria competenza;

Tutto quanto sopra premesso,

ATTESO che ai sensi dell’art. 7, comma 7.2 lettera a) punto VII) del R.R. n. 18/2013 e ss. mm. ii. si ritengono assolti gli adempimenti in materia di VAS, per [...] *modifiche ai piani urbanistici comunali attuativi che non comportano variazioni al perimetro delle zone territoriali omogenee o dei contesti territoriali, o alle relative destinazioni d’uso ammesse, non prevedono incremento degli indici di fabbricabilità, delle altezze massime consentite o dei rapporti di copertura (o dei corrispondenti parametri disciplinati dal piano urbanistico comunale), e non determinano una diminuzione delle dotazioni di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi [...]*;

RILEVATO, sulla base della documentazione prodotta dall’autorità procedente, che:

- la variante alla lottizzazione in argomento riguarda sostanzialmente la rinuncia da parte dei richiedenti alla realizzazione della porzione di edificio residenziale inizialmente prevista e la costruzione della sola porzione commerciale, struttura di tipo M2, con relativi parcheggi privati e pubblici oltre alla realizzazione di verde pubblico, limitatamente al settore denominato “lotto 1” posto all’interno della maglia di PRG, tipizzata zona H, ricompresa tra via Lazzati, via Dossetti, via Berardi e sottopasso;

VERIFICATO CHE [...] la proposta di variante urbanistica di che trattasi soddisfa la condizione di esclusione di cui all’articolo 7, comma 7.2, lettera a) punto VII) del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n.18, in quanto non comporta variazioni al perimetro delle zone territoriali omogenee o dei contesti territoriali, o alle relative destinazioni d’uso ammesse, non prevede incremento degli indici di fabbricabilità, delle altezze massime consentite o dei rapporti di copertura (o dei corrispondenti parametri disciplinati dal piano urbanistico comunale), e non determina una diminuzione delle dotazioni di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi;

RITENUTO, sulla base di quanto su rilevato e verificato, di poter dichiarare la sussistenza delle condizioni di esclusione di cui all’articolo 7, comma 7.2, lettera a) punto VII) del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n.18 e, conseguentemente, assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per la

Variante urbanistica denominata **“Variante al Piano di Lottizzazione della sottomaglia zona H compresa tra via Lazzati, il sottopasso, via Berardi, via Dossetti - Proponente Chiddo Pasquale Francesco ed altri, in catasto fg. 38 p.lle 2092, 2089, 2095 e 2390”**, demandando all’amministrazione comunale di Bitonto, in qualità di autorità procedente, l’assolvimento degli obblighi stabiliti dall’articolo 7 del suddetto regolamento, con particolare riferimento all’obbligo di dare atto della conclusione della presente procedura nell’ambito dei provvedimenti di adozione e/o approvazione della Variante di che trattasi;

RITENUTO, altresì, di dover precisare che il presente provvedimento:

- si riferisce esclusivamente alla procedura di registrazione di cui all’art. 7 del Regolamento regionale n.18/2013 della Variante denominata **“Variante al Piano di Lottizzazione della sottomaglia zona H compresa tra via Lazzati, il sottopasso, via Berardi, via Dossetti - Proponente Chiddo Pasquale Francesco ed altri, in catasto fg. 38 p.lle 2092, 2089, 2095 e 2390”**;
- non esonera l’autorità procedente e/o il proponente dall’acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi, comunque denominati, in materia ambientale, con particolare riferimento alle procedure di VIA ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente, qualora ne ricorrano le condizioni per l’applicazione;

Verifica ai sensi del D.lgs. n. 196/2003

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e ss. mm. ii. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal d.lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/01 E S.M. E I.”

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun a carico del bilancio regionale.

DETERMINA

- **di dichiarare** tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, parte integrante del presente provvedimento;
- **di dichiarare** la sussistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art.7, comma 7.2, lettera a) punto VII del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18 e, conseguentemente, di dichiarare assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per la variante urbanistica funzionale alla realizzazione dell’intervento denominato **“Variante al Piano di Lottizzazione della sottomaglia zona H compresa tra via Lazzati, il sottopasso, via Berardi, via Dossetti - Proponente Chiddo Pasquale Francesco ed altri, in catasto fg. 38 p.lle 2092, 2089, 2095 e 2390”**;
- **di demandare** al Comune di Bitonto, in qualità di autorità procedente, l’assolvimento degli obblighi stabiliti dall’articolo 7 del suddetto regolamento, con particolare riferimento all’obbligo di dare atto della conclusione della presente procedura nell’ambito dei provvedimenti di adozione e/o approvazione della Variante di che trattasi,
- **di notificare** a mezzo PEC il presente provvedimento, a cura di questa Sezione, all’Autorità procedente – Comune di Bitonto;
- **di trasmettere** il presente provvedimento:
 - alla Segreteria della Giunta Regionale, in copia conforme all’originale;
 - all’Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
 - all’Assessorato regionale alla Qualità del Territorio – Sezioni Urbanistica e Tutela e Valorizzazione del Paesaggio;

- **di pubblicare**, il presente provvedimento, redatto in unico originale e costituito da n. 5 fasciate:
 - all'Albo Telematico Unico Regionale delle Determinazioni Dirigenziali, nell'apposita sezione del portale istituzionale www.regione.puglia.it;
 - sul Portale Ambientale regionale <http://ecologia.regione.puglia.it> in attuazione degli obblighi di pubblicità stabiliti dall'art. 7.4 del Regolamento regionale n.18/2014.

La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali

(Dott.ssa Antonietta Riccio)